



Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIRETTIVA 2014/34/UE
apparecchi e sistemi di protezione
in atmosfera potenzialmente esplosiva

Relatore: Ing. Massimo Cerri
Consigliere dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Roma

Sede: INAIL Direzione Generale Roma – Data: 05/07/2017



SEMINARIO: Atmosfere Esplosive – valutazione e gestione del rischio

RIFERIMENTI NORMATIVI ATTUALI

La legislazione applicabile ai fini della Certificazione di Conformità alla Direttiva ATEX è costituita da:

- **Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n.85**, che recepisce la **Direttiva Comunitaria 2014/34/UE** (pubblicata sulla G.U.C.E. n°. L96 del 29/03/2014).
- **Guida all'applicazione della Direttiva 2014/34/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (prima edizione del aprile 2016).
- **Guida alla transizione dalla Direttiva ATEX 94/9/CE alla 2014/34/UE** "GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU".
- **Regolamento (CE) N. 765/2008** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93CE

SCOPO DELLA DIRETTIVA

La Direttiva ATEX 2014/34/UE ha lo scopo primario di **assicurare che i prodotti** cui essa si applica commercializzati in ambito Comunitario **siano sicuri**; inoltre la direttiva vuole assicurare la loro libera circolazione all'interno del territorio della UE.


La Direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità dei prodotti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

I prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva sono in particolare:

- a) **Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;**
- b) **Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione** destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, ma necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e sistemi di protezione rispetto ai rischi di esplosione;
- c) **Componenti** destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a).

CAMPO DI APPLICAZIONE



ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO

APPARECCHI E AI SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE USATI IN ATM. POTENZ. ESPLOSIVA

DIRETTIVA ATEX

DISP. di SIC., CONTR. e REGOL. destinati ad essere utilizzati AL DI FUORI dell'atm. espl. MA NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO SICURO DEGLI APPAR. E SIST. DI PROTEZ.

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE (ESR - *Essential Safety Requirements*)

DIRETTIVA DI
PRODOTTO

CRITERI FONDAMENTALI DA SEGUIRE NELLA PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE

DEFINIZIONI (1/2)

Apparecchi: si intendono le macchine, le apparecchiature, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che da soli o combinati, sono destinati alla generazione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale e che, a causa delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un'esplosione. [art.2 c.1]

Sistemi di protezione: si intendono i dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, messi a disposizione sul mercato separatamente come sistemi con funzione autonome. [art.2 c.2]

Componenti: sono tutte le parti essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, prive tuttavia di funzione autonoma. [art.2 c.3]

DEFINIZIONI (2/2)

Atmosfera esplosiva: si intende una miscela contenente aria, a condizioni atmosferiche, sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'intera miscela non bruciata. [art.2 c.4]

Atmosfera potenzialmente esplosiva: si intende una atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa di condizioni locali e operative. [art.2 c.5]

Gruppo di apparecchi I: si intendono apparecchi destinati a lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie, passibili di essere esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili, comprendenti gli apparecchi appartenenti alle categorie M1 ed M2 di cui all'allegato I. [art.2 c.6]

Gruppo di apparecchi II: si intendono apparecchi destinati a essere utilizzati in altri siti passibili di essere messi in pericolo da atmosfere esplosive, comprendenti apparecchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 di cui all'allegato I. [art.2 c.7]

Approfondimenti-Definizione

Sistemi di protezione

Si intendono i dispositivi , incorporati negli apparecchi o separati da essi, diversi dai componenti degli apparecchi, che hanno il compito di bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da essa colpita, che sono immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome. Esempi di sistemi di protezione autonomi sono: parafiamma, barriere di soffocamento, pannelli di sfiato...etc..

Componenti


Si intendono i pezzi essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, privi tuttavia di funzione autonoma. Sono ad esempio: una pompa utilizzata per garantire la pressurizzazione (modo di protezione "p"), oppure un relè termico di protezione di motori elettrici a sicurezza aumentata (Ex e), ecc.

ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO

Nota:

I componenti (come gli involucri, i cuscinetti, i pulsanti, le morsettiere) sono prodotti che non hanno una funzione autonoma, ma sono essenziali per il funzionamento sicuro di apparecchi e sistemi di protezione, non vengono marcati CE ai sensi di questa Direttiva, ma quando destinati in ambito ATEX si richiede un attestato di conformità (devono essere indicate le modalità d'uso).

La mancanza di marcatura CE non esclude i contrassegni richiesti dalla direttiva (Ex, Gruppo, D/G...) e dalle norme applicate.



ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO

ASSIEME

- Una combinazione di due o più parti di apparecchi ed eventuali componenti immessa sul mercato e/o messa in servizio da una persona responsabile (fabbricante) sotto forma di singola unità funzionale
Rientra nel campo di applicazione della direttiva ATEX

INSTALLAZIONE

- combinazione di apparecchiature, compresi componenti o apparecchi certificati ATEX, realizzata direttamente o indirettamente attraverso l'appalto dall'utente finale sotto la sua responsabilità, dopo aver effettuato un'analisi dei rischi completa
NON rientra nel campo di applicazione della direttiva ATEX

REQUISITI

La Direttiva ATEX non dà indicazioni tecniche precise sulle metodologie da adottare:

- di calcolo;
- di produzione;
- di controllo


ma stabilisce **requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute** (Allegato II) per la progettazione e la costruzione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, applicabili, se necessario, anche ai dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.

I prodotti conformi a Norme armonizzate il cui riferimento sia stato oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o a norme nazionali che recepiscono una norma armonizzata sono presunti conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute dell'allegato II alla Direttiva.

RACCOMANDAZIONI AL FABBRICANTE

Fermo restando che tutte le disposizioni della Direttiva e dei suoi allegati sono parimenti importanti e cogenti, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti della Direttiva connessi ai seguenti argomenti di primaria importanza ai fini della certificazione di conformità dei prodotti:

- Analisi dei rischi;
- Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute;
- Prove e verifiche sui prodotti.



ANALISI DEI RISCHI

Per soddisfare i requisiti della Direttiva è assolutamente necessario effettuare una valutazione dei rischi connessi a tutte le fasi di vita del prodotto, ed in particolare alle fasi di produzione, trasporto, installazione, esercizio, manutenzione.

L'analisi dei rischi deve mettere in evidenza tutti rischi prevedibili nelle possibili modalità di impiego del prodotto e anche nel caso di tutte le modalità d'impiego incorrette ragionevolmente prevedibili.

La compilazione dell'analisi dei rischi è responsabilità del fabbricante.

Si ricorda che l'analisi dei rischi è un documento che fa parte integrante del Fascicolo Tecnico che va presentato, se richiesto, all'autorità competente.


REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE (1/3)

I Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute sono l'insieme di requisiti che l'Allegato II della Direttiva chiede che il fabbricante soddisfi se applicabili.


In sostanza il fabbricante deve preparare un documento in cui elenca tutti i Requisiti essenziali della Direttiva e per ognuno dà l'evidenza di come questi siano stati presi in considerazione e rispettati.

Anche questo è un documento che fa parte del Fascicolo Tecnico.


ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO



ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO




IN BASE ALL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA IN MATERIA ED AGLI AGGIORNAMNETI DELLE NORME TECNICHE ARMONIZZATE




ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO

**ATMOSFERA
ESPLOSIVA**




MISCELA DI ARIA, in condizioni atmosferiche, con SOSTANZE INFIAMMABILI allo stato di GAS, VAPORI, NEBBIE O POLVERI in cui, dopo ignizione, LA COMBUSTIONE SI PROPAGA ALL'INSIEME DELLA MISCELA INCOMBUSTA

**ATMOSFERA
POTENZIALMENTE
ESPLOSIVA**



ATMOSFERA SUSCETTIBILE DI TRASFORMARSI IN ATMOSFERA ESPLOSIVA A CAUSA DELLE CONDIZIONI LOCALI ED OPERATIVE

ESCLUSIONI



- ✓ Apparecchiature mediche
- ✓ Apparecchi e sist. di prot. + presenza di materie esplosive o materie chimiche instabili
- ✓ Apparecchiature per impiego domestico
- ✓ DPI già oggetto direttiva 89/686/EEC
- ✓ Navi marittime e unità mobili offshore
- ✓ Mezzi di trasporto

TIPOLOGIE DI SISTEMI DI PROTEZIONE

Limitazione degli effetti delle esplosioni ad un livello accettabile mediante misure di protezione costruttive. In questo caso è accettata l'eventualità di un'esplosione



PROTEZIONE

Progettazione
resistente
all'esplosione

Scarico
dell'esplosione

Soppressione
dell'esplosione

Prevenzione della
propagazione
delle fiamme e
dell'esplosione

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE (2/3)

Gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva devono essere progettati secondo il principio della sicurezza integrata contro le esplosioni.

Essi devono inoltre recare tutte le indicazioni indispensabili all'impiego in condizioni di sicurezza:

- Marcatura;
- Istruzioni per l'uso.

Devono essere progettati e costruiti tenendo presenti:

- Eventuali difetti di funzionamento, per evitare al massimo le situazioni pericolose;
- Condizioni particolari di controllo e manutenzione;
- Condizioni ambientali circostanti.

Approfondimenti-Marcatura CE

LA MARCATURA CE È IN PRATICA UNA DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE IN CUI SI AFFERMA CHE IL PRODOTTO IN QUESTIONE È STATO FABBRICATO IN CONFORMITÀ A TUTTE LE DISPOSIZIONI E A TUTTI I REQUISITI APPLICABILI DELLA DIRETTIVA ATEX E CHE IL PRODOTTO È STATO SOTTOPOSTO ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ.

LA MARCATURA CE È OBBLIGATORIA E DEVE ESSERE APPOSTA PRIMA DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO O DELLA MESSA IN SERVIZIO DI QUALUNQUE APPARECCHIO O SISTEMA DI PROTEZIONE. IN GENERALE, LA MARCATURA CE DEVE ESSERE APPOSTA SUL PRODOTTO O SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE



La Dichiarazione CE →

UE

Nome del fabbricante o suo marchio identificativo	
Descrizione Apparecchio/Assieme	Descrizione dell'apparecchio oggetto della dich CE con indicazione di Famiglia/Modello, s/n, destinazione d'uso. Per assiemi: identificazione del Modello dell'assieme con s/n. (All'interno è possibile inserire le parti dell'assieme aventi certificazione Ex separata oppure inserire un riferimento al file tecnico per individuare le parti costituenti l'assieme).
Marcatura	Esempio: II 2 GD Ex d T4.....la marcatura identica a quanto riportato sulla targa dati dell'apparecchio.
Identificazione con numero dell'O.N. e numero del certificato di esame CE di Tipo emesso (se applicabile)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella dich. CE deve essere identificato l'O.N. (Nome e numero) che ha emesso il certificato di Esame CE di tipo (all. III). 2. Nel caso di assieme, con deposito del file tecnico: deve essere indicato l'O.N. presso il quale il file tecnico è stato depositato (si può indicare il numero di ricevuta di deposito che l'O.N. rilascia all'atto del ricevimento del file tecnico). 3. Nel caso di O.N. coinvolto in fase di SGQ (All.IV o VII), diverso da O.N. che ha emesso il certificato CE di tipo: è opportuno indicarli separatamente. <i>In ogni caso, l'indicazione dell'O.N. (nome ed indirizzo) coinvolto nella fase di SGQ non è obbligatorio nella dich. di conformità CE.</i> 4. <i>Nessun riferimento ad organismi notificati intervenuti come organismi di certificazione e NON come O.N.(es: "emissione di un certificato di approvazione").</i>
Norme armonizzate di riferimento (se del caso)	Il riferimento a Norme considerate nella fase di realizzazione equipment
Altre Norme o specifiche tecniche (se del caso)	Il riferimento a specifiche tecniche o altre norme utilizzate ed indicate nel fascicolo tecnico
Riferimento altre Direttive comunitarie	La dich. Conformità CE può comprendere anche altre direttive applicabili. Se è unica, queste devono essere indicate.
Firma	La dich. CE deve essere firmata dal legale rappresentante il fabbricante o da un suo rappresentate autorizzato.

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE (3/3)

Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, deve essere osservata una particolare cura:

- Nella selezione dei **materiali**;
- Nella **progettazione e fabbricazione**;
- Nella individuazione delle sorgenti potenziali di innesco di esplosione;
- Nella determinazione dei **requisiti delle attrezzature** di sicurezza;
- Nell'integrazione dei **requisiti di sicurezza** del sistema;
- Nella definizione dei **requisiti supplementari** per gli apparecchi del Gruppo I e Gruppo II.

PROVE E VERIFICHE SUI PRODOTTI

Le prove e le verifiche sui prodotti sono stabilite in conformità alle varie tipologie dei prodotti considerati, tenendo conto dei documenti normativi ad essi applicabili ed hanno lo scopo di:

- verificare la completa conformità del prodotto
 - alle norme di riferimento a
 - ai requisiti essenziali di Sicurezza e Salute della Direttiva (prove di tipo);
- di verificare il prodotto dopo la fabbricazione (prove individuali).

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (1/2)

La Direttiva ATEX definisce sette diverse procedure di valutazione della conformità e descrive quali procedure possono o devono essere seguite in relazione al gruppo di appartenenza ed alla categoria dei prodotti.

Le procedure riportate nella Direttiva sono le seguenti:

- a) Esame UE del tipo (Allegato III della Direttiva – Modulo B);
- b) Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Allegato IV della Direttiva – Modulo D);
- c) Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (Allegato V della Direttiva – Modulo F);

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (2/2)

- d) Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale (Allegato VI della Direttiva – Modulo C1);
- e) Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto (Allegato VII della Direttiva – Modulo E);
- f) Controllo interno della produzione (Allegato VIII della Direttiva – Modulo A);
- g) Conformità basata sulla verifica dell'unità (Allegato IX della Direttiva – Modulo G).

CLASSIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Apparecchiature per miniere - Gruppo I

Categoria M1

Livello di protezione: Molto elevato. Apparecchiature che possono funzionare anche in presenza di atmosfera esplosiva

Categoria M2

Livello di protezione: Elevato. Apparecchiature che devono essere messe fuori tensione in presenza di atmosfera esplosiva

Apparecchiature per superficie - Gruppo II

Categoria 1

Livello di protezione: Molto elevato Presenza di atmosfera esplosiva: sempre, spesso e per lunghi periodi

Categoria 2

Livello di protezione: Elevato Presenza di atmosfera esplosiva: probabile


Categoria 3

Livello di protezione: Normale Presenza di atmosfera esplosiva: scarsa possibilità e per breve tempo

ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO

DIRETTIVA 94/9/CE (DIRETTIVA ATEX)

CLASSIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE



GRUPPO	CATEGORIA	PRESENZA DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	TIPO DI SOSTANZA	LIVELLO DI PROTEZIONE	PRESTAZIONI DI PROTEZIONE	CORRELAZIONE CON LE ZONE PERICOLOSE	ESEMPIO DI MODO DI PROTEZIONE
I Miniere e loro impianti di superficie	M1	Presente	Metano, polveri combustibili	Molto elevato	Due mezzi di protezione indipendenti o sicurezza anche in caso di due guasti indipendenti	-	
	M2	Probabile presenza	Metano, polveri combustibili	Elevato	Un mezzo di protezione anche in condizioni di funzionamento gravoso	-	
II Superficie e altri siti	1	Presente sempre o per lunghi periodi	Gas, vapori, nebbie, polveri	Molto elevato	Due mezzi di protezione indipendenti o sicurezza anche in caso di due guasti indipendenti	Gas Zona 0 Polveri Zona 20	EEx ia
	2	Probabile presenza	Gas, vapori, nebbie, polveri	Elevato	Un mezzo di protezione anche in caso di normale guasto di funzionamento	Gas Zona 1 Polveri Zona 21	EEx d
	2		Gas, vapori, nebbie, polveri	Normale	Protezione adatta al funzionamento normale	Gas Zona 2 Polveri Zona 22	EEx n

ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO

CLASSIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

<u>Categoria</u>	<u>Prodotto</u>	<u>Procedure</u>
M1 , 1	Tutti gli apparecchi a cui si applica la direttiva. Sistemi di protezione a funzione autonoma	Esame CE di tipo (all.III) + Garanzia qualità di produzione (all.IV) oppure Esame CE di tipo (all.III) + Verifica su prodotto (all.V)
M2 e 2	Apparecchi elettrici. Motori a combustione interna	Esame CE di tipo (all.III) + Conformità al tipo (all.VI) oppure Esame CE di tipo (all.III) + Garanzia qualità prodotti (all.VII)
M2 e 2	Apparecchi non elettrici. Esclusi motori comb. interna	Controllo di fabbricazione interno (all.VIII)
3	Tutti gli apparecchi a cui si applica la direttiva.	Controllo di fabbricazione interno (all.VIII)

ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO

PROCEDURE DI CONFORMITA'

- Esame CE di tipo (All. III): corrisponde ad una certificazione del prototipo da parte dell'organismo notificato.
- Garanzia Qualità di produzione (All.IV): corrisponde ad una valutazione del sistema qualità (produzione e ispezione finale) da parte dell'Org. Not..
- Verifica su prodotto (All.V): corrisponde alla verifica di ogni singolo prodotto da parte dell'Org. Not.
- Conformità al tipo (All. VI): corrisponde ad una dichiarazione del costruttore, sotto il controllo dell'Org. Not.(in pratica una certificazione del laboratorio),che i prodotti sono conformi al tipo.
- Garanzia Qualità prodotti (All. VII): corrisponde ad una valutazione del sistema qualità (per l'ispezione finale) dell'Org. Not.
- Controllo di fabbricazione interno (All. VIII): corrisponde ad una autocertificazione da parte del costruttore che invia la documentazione all'Org. Not..
- Per tutti i prodotti è possibile seguire la procedura “Verifica di un unico prodotto”(All. IX):corrisponde alla verifica della conformità di un unico prodotto da parte dell'organismo notificato.

ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO

PROCEDURE DI CONFORMITA'

QUANDO L'ORG. NOT. PRODUCE UN CERTIFICATO

	Apparecchiatura Elettrica	Apparecchiatura non Elettrica
Zona 0 (20)	Serve Organismo Notificato	Serve Organismo Notificato
Zona 1 (21)	Serve Organismo Notificato	NON Serve Organismo Notificato
Zona 2 (22)	NON Serve Organismo Notificato	NON Serve Organismo Notificato

ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO

Esiste poi una marcatura ai sensi della normativa tecnica **EN 60079-0** per apparecchi elettrici e **UNI EN 13463** (per apparecchi non elettrici).

Secondo la EN 60079-0:

1. **Sigla Ex** solo per prodotti elettrici, modo di protezione, gruppo, classe di temperatura, EPL, ente notificato, anno di rilascio, ATEX con n. certificato, contrassegno X (condizioni speciali)/U (componente);
2. Indicazioni complementari, dati di targa e impiego.

Per esempio, **per una presa a spina**, si ha:

Ex d IIA T4 Gb - XXX 12 ATEX 001

Per prodotti non elettrici ai sensi della norma UNI EN 13463-1 si ha:

1. modo di protezione, gruppo del gas, categoria con lettera G (per gas)/D (per polveri), classe di temperatura, ente notificato, anno di rilascio, ATEX con n°. certificato, X (condizioni speciali);
2. Indicazioni complementari, dati di targa e impiego.

Per esempio, **per un ventilatore**: **c IIC 2G T6 - XXX 12 ATEX 001**

Livello di protezione delle apparecchiature EPL (Equipment Protection)

L'adozione a livello europeo delle norme internazionali IEC, a partire dalla norma EN 60079-0, ha introdotto, per identificare il livello di protezione di un'apparecchiatura, il concetto di EPL.

Questo livello di protezione si basa sulla probabilità che l'apparecchio abbia una sorgente di accensione analogamente a quanto avviene per le categorie nella Direttiva ATEX, anzi le definizioni sono identiche.

ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO

Atmosfera Ex	Probabilità di presenza di Atmosfera Ex	Zone	ATEX 94/9/EC Gruppo & Categoria	IEC 60079-0 Gruppo EPL
Gas, nebbie, vapori	Continua o frequente	Zone 0	II 1G	II Ga
	Presenza occasionale	Zone 1	II 2G	II Gb
	Improbabile o rara e per brevi periodi	Zone 2	II 3G	II Gc
Polvere	Continua o frequente	Zone 20	II 1D	III Da
	Presenza occasionale	Zone 21	II 2D	III Db
	Improbabile o rara e per brevi periodi	Zone 22	II 3D	III Dc
Grisù, polvere di carbone	-	miniera	I M1	I Ma
	-	miniera	I M2	I Mb

- “a” livello di protezione molto elevato;
- “b” livello di protezione elevato;
- “c” livello di protezione normale.

ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO

Gruppi di esplosione per sostanze

Atmosfera esplosiva	Sostanze	Gruppo di esplosione
Gas e vapori	Propano	IIA
	Etilene	IIB
	Idrogeno	IIC o IIB + H ₂
	Acetilene	IIC
Polveri	Polveri conduttrici	IIIC
	Polveri non conduttrici	IIIB
	Polveri di carbone	IIIC
Fibre, particolato combustibile	Legno, carta, cotone	IIIA


ATMOSFERE ESPLOSIVE NELLA NORMATIVA DI PRODOTTO

Grado di Protezione IP

Zona	Grado IP
20	6X
21	6X
22	6X (E*) 5X (NE**)

* polveri conduttrici ; ** polveri non conduttrici

Marcatura degli apparecchi (1)



Marcatura degli apparecchi (2)

Apparecchio conforme alle direttive ad esso applicabili

Numero dell'Org. Not.(in Italia è il CESI → 0722)

Idoneo ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva

{ I → Apparecchio per Miniere
 { II → Apparecchio per Superficie


Categoria protezione apparecchiatura (1, 2, 3); valida solo per apparecchi per superficie

{ G → Protezione in presenza di Gas e Vapori
 { D → Protezione in presenza di Polveri

Norme Tecniche armonizzate:

Max T superficiale [°C]:

{ T1 → 450
 { T2 → 300
 { T3 → 200
 { T4 → 135
 { T5 → 100
 { T6 → 85




d → Explosion proof (zone 1, 2)
 p → Pressurization (zone 1, 2)
 m → Encapsulation (zone 1, 2)
 o → Oil immersion (zone 1, 2)
 q → Powder filling (zone 1, 2)
 e → Increased safety (zone 1, 2)
 ia → Intrinsic safe (zone 0, 1, 2)
 ib → Intrinsic safe (zone 1, 2)
 n → zone 2

IC → apparecchio per miniere
 IIC → gruppo gas Acetilene - Idrogeno (MIE = 20 μJ)
 IIB → gruppo gas Etilene (MIE = 60 μJ)
 IIA → gruppo gas Propano (MIE = 180 μJ)

Marcatura (3)

EN Standard per Gruppo II: Gas Environment

EN 50014 : Regole Generali



LE NOVITÀ DELLA NUOVA DIRETTIVA ATEX

•
Come la 94/9/CE la nuova direttiva del Parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014, che prende il nome di ATEX 2014/34/UE, riguarda l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle apparecchiature e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera esplosiva.

L'obiettivo della direttiva 2014/34/EU è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti ai quali si applica nel territorio dell'UE.

Pertanto, la direttiva, basata sull'articolo 95 del trattato CE, prevede i requisiti e le procedure per stabilire le conformità armonizzate.

ENTRATA IN VIGORE

La nuova direttiva, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ossia il 30 Marzo 2014, va ad abrogare, con effetto decorrente dal **20 aprile 2016**, la direttiva ATEX 94/9/CE

**Recepita in Italia con il DECRETO LEGISLATIVO
19 maggio 2016 , n. 85.**

COSA RESTA

La nuova Direttiva non ha comportato stravolgimenti sostanziali rispetto ai contenuti tecnici della 94/9/CE:

- il campo di applicazione
- le esclusioni,
- le procedure di valutazione della conformità
- la suddivisione in gruppi e categorie dei prodotti

sono rimasti invariati.

COSA CAMBIA (1/3)

Nelle intenzioni del legislatore, gli obiettivi del NLF (New Legislative Framework) sono stati l'agevolazione degli scambi dei beni e dei servizi tra Stati Membri, aggiornando le condizioni per la circolazione nel mercato unico europeo di una vasta serie di prodotti industriali, e la maggiore protezione di imprese e consumatori attraverso il rafforzamento dell'attività di vigilanza sul mercato.

Si vuole, inoltre, migliorare la credibilità del marchio CE e l'arricchimento dell'impianto normativo per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, migliorando la qualità dell'attività da essi svolta.

COSA CAMBIA (2/3)

La revisione delle direttive, non ha comportato dunque stravolgimenti sostanziali ai contenuti tecnici delle direttive stesse, nei cui testi sono più chiaramente evidenziati gli obblighi dei vari operatori della filiera quali:

- fabbricanti,
- rappresentanti autorizzati,
- importatori
- distributori.

Inoltre, è stato ampliato di molto l'articolo inerente le "definizioni".

COSA CAMBIA (3/3)

In particolar modo per quanto riguarda la direttiva ATEX le principali modifiche apportate riguardano la posizione giuridica degli operatori economici, come il legale rappresentante, distributore, importatore e produttore, mentre, si ripete, nulla di sostanziale è stato cambiato per quanto riguarda gli aspetti tecnici.

La nuova direttiva infatti presenta lo stesso campo di applicazione della precedente 94/9/CE e continua ad offrire due metodi per effettuare la valutazione della conformità dei prodotti:

- Controllo della produzione interna o marcatura autocertificazione CE. Il costruttore esegue la valutazione di conformità e documenta la valutazione in proprio.
- Coinvolgimento di un Organismo Notificato.

OPERATORI DELLA FILIERA (1/2)

«operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore.

«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio o lo utilizza a fini propri.

«rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

«importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che commercializzi sul mercato UE un prodotto originario di un paese terzo.

OPERATORI DELLA FILIERA (2/2)

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto a disposizione sul mercato.

«organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, come tarature, prove, certificazioni e ispezioni.

«organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo di accreditamento nazionale quale definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 (« l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento »).

NUOVA DIRETTIVA 2014/34/UE

Obblighi degli operatori economici ai sensi della direttiva 2014/34/UE

<i>Operatore economico</i>	<i>Definizione</i>	<i>Obblighi</i>
Fabbricante	<p>Persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto (o lo fa progettare o fabbricare) e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo utilizza a fini propri</p>	<p>Progettare e fabbricare prodotti conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute.</p> <p>Preparare la documentazione tecnica ed eseguire o fare eseguire la pertinente. procedura di valutazione della conformità</p> <p>Redigere la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE.</p> <p>Conservare per almeno 10 anni dall'immissione sul mercato di un prodotto la documentazione di cui sopra.</p> <p>Garantire che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui ad essere conforme alla Direttiva.</p> <p>Apporre una corretta marcatura ai prodotti che garantiscano la tracciabilità del fabbricante e del prodotto stesso.</p> <p>Accompagnare il prodotto con istruzioni di sicurezza redatte in una lingua facilmente comprensibile agli utenti finali.</p> <p>Qualora si accorgano che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla Direttiva, adottare immediatamente i correttivi necessari o a seconda dei casi, ritirarlo o richiamarlo.</p>

NUOVA DIRETTIVA 2014/34/UE

Obblighi degli operatori economici ai sensi della direttiva 2014/34/UE

<i>Operatore economico</i>	<i>Definizione</i>	<i>Obblighi</i>
Rappresentante autorizzato	Persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti	<p>Non deve redigere la documentazione tecnica. Eseguire i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante.</p> <p>Mantenere a disposizione la dichiarazione UE di conformità per almeno 10 anni dalla data in cui il prodotto è immesso sul mercato.</p>
Distributore	Persona fisica o giuridica nella catena di fornitura (diversa dal fabbricante o dall'importatore) che metta un prodotto a disposizione del mercato	<p>Verificare che il prodotto rechi la marcatura CE, che sia accompagnato da dichiarazione UE di conformità, dalle istruzioni di sicurezza in lingua facilmente comprensibile nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo sul mercato.</p> <p>Garantire che le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a repentaglio la conformità ai requisiti.</p> <p>Qualora si accorgano che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla direttiva adottare immediatamente i correttivi necessari o, a seconda dei casi, ritirarlo o richiamarlo.</p> <p>E' ritenuto un fabbricante ai fini della Direttiva quando immette sul mercato uno strumento con il proprio nome o marchio commerciale, ed è soggetto quindi agli stessi obblighi.</p>

NUOVA DIRETTIVA 2014/34/UE

Obblighi degli operatori economici ai sensi della direttiva 2014/34/UE		
<i>Operatore economico</i>	<i>Definizione</i>	<i>Obblighi</i>
Importatore	<p>Persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che commercializzi sul mercato UE un prodotto originario di un Paese terzo</p>	<p>Commercializzare soltanto prodotti conformi, assicurandosi che il fabbricante abbia eseguito la corretta valutazione della conformità ed abbia preparato la documentazione tecnica.</p> <p>Assicurarsi che il prodotto sia contrassegnato dalla marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione UE di conformità.</p> <p>Indicare il proprio nome o il marchio registrato sul prodotto o, qualora le dimensioni non lo consentano, sull'imballaggio.</p> <p>Garantire che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in una lingua facilmente comprensibile agli utenti finali.</p> <p>Garantire che le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a repentaglio la conformità ai requisiti.</p> <p>Mantenere a disposizione la dichiarazione UE di conformità per almeno 10 anni dalla data in cui il prodotto è immesso sul mercato.</p> <p>Qualora si accorgano che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla Direttiva, adottare immediatamente i correttivi necessari o a seconda dei casi, ritirarlo o richiamarlo. E' ritenuto un fabbricante ai fini della Direttiva quando immette sul mercato uno strumento con il proprio nome o marchio commerciale, ed è soggetto quindi agli stessi obblighi.</p>

Inoltre, con la nuova Direttiva, le dichiarazioni CE di conformità e i certificati di esame CE di tipo dei prodotti cambiano nome e diventano, rispettivamente, **dichiarazioni UE di conformità e certificati di esame UE di tipo.**

FAQ 1

GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU

C'è qualche modifica del campo di applicazione della direttiva 94/9/CE alla direttiva 2014/34/UE?

No.

Rispetto alla precedente direttiva 94/9/CE, nella nuova direttiva 2014/34/UE la portata non è cambiata.

La nuova direttiva è il risultato dell'allineamento alle disposizioni di riferimento del nuovo quadro legislativo, in particolare la decisione 768/2008/CE e il regolamento (CE) n. 765/2008.

Il termine "prodotto" è introdotto all'articolo 1, paragrafo 1, compresi:

- a) attrezzature e Sistemi di protezione,
- b) dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione, e
- c) componenti, ora esplicitamente elencati nel campo di applicazione.

L'elenco delle esclusioni dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 rimane lo stesso.

FAQ 2

GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU

Chi è un fabbricante? Può un operatore/utente anche essere un fabbricante ?

La definizione del fabbricante richiede l'atto di rendere disponibile un prodotto sul mercato. Gli utenti e gli operatori non rendono i prodotti disponibili sul mercato, per cui di solito non sono considerati produttori.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 della direttiva ATEX 2014/34/UE, qualsiasi persona fisica o giuridica che realizzi un prodotto o progetti/fabbrichi/commercializzi tale prodotto sotto il proprio nome o marchio; o lo usi per suoi scopi, è un produttore.

Ciò significa che un operatore / utente che produce un prodotto per proprio uso diventa produttore.

In questo caso deve rispondere a tutti gli obblighi e requisiti della Direttiva, comprese le necessarie procedure di valutazione della conformità.

Ciò vale anche per i prodotti originariamente non messi sul mercato per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e che sono state modificati da un operatore/utente in modo da poter essere utilizzate in aree pericolose.

Ciò rappresenta una sostanziale modifica dei prodotti ed i prodotti risultanti "nuovi" rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/34/UE.

Lo stesso vale per i prodotti in cui, a causa di modifiche, l'integrità del tipo di protezione, è necessaria una rivalutazione.

Poiché in questi casi un prodotto non verrà messo sul mercato, qui si applica il criterio di messa in servizio iniziale del prodotto.

FAQ 3

GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU

Quali operatori possono essere considerati come "operatori economici" simili agli importatori o ai distributori?

Gli operatori economici sono definiti all'articolo 2, punto 16, della direttiva ATEX 2014/34/UE come "il produttore, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore". L'elemento comune a tutti questi attori è quello che fanno prodotti disponibili sul mercato.

Nuove modalità di distribuzione (in particolare in commercio elettronico) si sono sviluppati e ci sono nuovi tipi di attori, come agenti o centri di spedizione. Spesso non è del tutto chiaro se possono essere considerati importatori o distributori secondo le pertinenti definizioni.

Il ruolo particolare di operatori economici che alcuni attori svolgeranno dovrà essere deciso secondo le loro attività specifiche. Ad esempio, un «centro di spedizione» va generalmente oltre un ruolo puramente logistico e svolge un ruolo essenziale nella catena di distribuzione e dovrebbe essere considerato come un distributore.

Il tema è ancora in discussione nella Commissione e in seguito potrebbe essere fornita una soluzione su tale questione.

FAQ 4

GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU

Quale è la differenza tra «mettere a disposizione sul mercato» e «commercializzazione»: nel quadro della direttiva 2014/34/UE (ad es. nell'art. 5 «messa a disposizione sul mercato», ma per la stessa attività quando sono coperte le responsabilità degli operatori economici, ad es. gli artt. 6, 7 e 8, è menzionata la "commercializzazione")?

«Rendere disponibile sul mercato» è il concetto generale. Qualsiasi trasferimento tra gli operatori economici di un prodotto sono considerati disponibili.

«Commercializzare» è un caso specifico di mettere a disposizione, cioè la prima volta che il prodotto sia introdotto sul mercato. È importante perché è in questo momento in cui si applica la normativa UE. Ogni successivo trasferimento è un «mettere a disposizione».

L'operazione è riservata a un produttore o ad un importatore, vale a dire il produttore e l'importatore sono gli unici operatori economici che commercializzano prodotti sul mercato. Quando un fabbricante o un importatore fornisce un prodotto ad un distributore o ad un utente finale per la prima volta, tale operazione è etichettato in termini giuridici come «commercializzazione; immissione sul mercato».

Qualsiasi operazione successiva, per esempio, da un distributore all'altro o ad un utente finale è definito come «mettere a disposizione».

FAQ 5

GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU

Quali tipi di obblighi sono legati alla vendita di prodotti tramite internet?

La legislazione armonizzata dell'UE si applica a tutte le forme di fornitura, comprese la vendita e la vendita a distanza tramite mezzi elettronici (come Internet): in ogni caso i prodotti destinati a essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione europea devono essere conformi alla legislazione applicabile.

Un prodotto offerto in un catalogo o tramite un commercio elettronico deve rispettare la legislazione comunitaria in materia di armonizzazione quando il catalogo o il sito web dirige la propria offerta sul mercato UE e include un sistema di ordinazione e spedizione.

I prodotti offerti in vendita online da venditori con sede al di fuori dell'UE sono considerati piazzati sul mercato dell'UE se le vendite sono specificamente destinate ai consumatori o alle imprese dell'UE.

FAQ 6

GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU

È richiesta una identificazione del prodotto, ma non necessariamente un numero di serie?

Il punto importante è che la numerazione deve consentire di collegare chiaramente la relativa documentazione che dimostri la conformità del tipo specifico di prodotto, in particolare per ATEX la dichiarazione di conformità dell'UE o l'attestato di conformità.

A seconda del prodotto, spetta al costruttore decidere se l'elemento di identificazione deve consentire l'identificazione di ciascun singolo prodotto o semplicemente il relativo gruppo o tipo. Ma i fabbricanti dovrebbero essere consapevoli che quando le autorità pubbliche incaricate della sorveglianza del mercato richiamano prodotti e non è possibile distinguere tra lotti o numeri di serie, tutti i prodotti di tale marchio devono essere rimossi dal mercato.

La direttiva ATEX consente di mettere le informazioni sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto se la dimensione o la natura del prodotto non lo consentono.

FAQ 7

GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU

Che cosa può essere considerata come la documentazione del fabbricante nella direttiva ATEX?

I documenti necessari per accompagnare il prodotto includono le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza da elaborare e fornite dal fabbricante all'utente finale del prodotto.

Un unico documento può includere istruzioni e informazioni sulla sicurezza.

Esso comprende anche una copia della dichiarazione di conformità CE o dell'attestazione di conformità, che devono accompagnare ogni prodotto ATEX, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2.

FAQ 8

GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU

Poiché la direttiva ATEX riguarda solo questioni di salute e sicurezza, qualunque documentazione obbligatoria può riguardare solo la sicurezza?

La documentazione (istruzioni e informazioni sulla sicurezza) deve contenere tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto, per consentire agli utenti finali di assemblare, installare, utilizzare, archiviare, mantenere, riparare e smaltirlo.

Spetta al costruttore determinare le informazioni pertinenti che devono essere incluse nelle istruzioni e nelle informazioni di sicurezza per un determinato prodotto

FAQ 9

GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU

Secondo la direttiva 2014/34/UE, è necessario allegare istruzioni a un componente?

Secondo l'art. 6, par. 8, il fabbricante provvede affinché il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni di sicurezza: il termine "prodotto" comprende anche componenti, per cui, in linea di principio, i componenti ATEX devono essere accompagnati da istruzioni.

Tenendo conto che i componenti sono spesso piccoli pezzi forniti in un'ampia gamma di formati e quantità di pezzi, un mezzo alternativo per soddisfare l'obbligo di informazione è quello di allegare le istruzioni alla documentazione di consegna o alle più piccole confezioni aggiuntive.

Gli argomenti che verranno inclusi nelle istruzioni per l'apparecchiatura secondo la direttiva 2014/34/UE sono specificati nell'allegato II punto 1.0.6. Questo punto è valido solo per le apparecchiature e quindi non è applicabile ai componenti.

Il contenuto delle istruzioni per i componenti ATEX deve essere adattato di conseguenza: descrivono le proprietà sostanziali del componente e illustrano come il componente deve essere installato nel prodotto in base all'uso previsto.

FAQ 10

GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU

La direttiva ATEX 2014/34/EU richiede che, quando il prodotto presenta un rischio, i fabbricanti informano immediatamente le autorità nazionali competenti. Qual è la soglia di "rischio inaccettabile" al di sopra delle quali le autorità devono essere informate?

Il "livello di rischio accettabile" per un prodotto è determinato dalla conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Gli ESR della direttiva ATEX non sono stati modificati e quindi le soglie precedenti per la valutazione dei rischi continuerebbero a essere applicate.

FAQ 11

GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU

È necessario modificare la dichiarazione di conformità quando i riferimenti alle norme armonizzate cambiano?

Dipende dal tipo di modifiche del nuovo standard armonizzato che sostituisce il precedente, come indicato dalla pertinente organizzazione europea di normalizzazione (CEN, CENELEC) nella norma stessa.

Per cambiamenti "sostanziali", relativi allo stato dell'arte, sarà necessaria una nuova valutazione del prodotto; per cambiamenti "formali" o "non sostanziali", sarà sufficiente un aggiornamento della dichiarazione di conformità.

Da considerare è che lo standard precedente ha perso la presunzione di conformità, per cui la conformità non è più "presunta" ma deve essere dimostrata, in particolare nella documentazione tecnica.

FAQ 12

GUIDANCE DOCUMENT ON THE ATEX DIRECTIVE TRANSITION FROM 94/9/EC TO 2014/34/EU

I certificati rilasciati conformemente alla direttiva 94/9/CE saranno ancora validi dopo il 20 aprile 2016?

Sì.

Secondo l'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2014/34/UE, i certificati rilasciati a norma della direttiva 94/9/CE (in particolare certificati di esame del tipo CE o certificati di garanzia della qualità rilasciati dagli organismi notificati) 2014/34/UE fino alla data di scadenza fissa.

I certificati rilasciati secondo la direttiva 94/9/CE possono ancora essere utilizzati per le dichiarazioni di conformità dell'UE conformemente alla direttiva 2014/34/UE.



Grazie

PER LA VOSTRA CORTESE E
PAZIENTE ATTENZIONE!

Ing. Massimo Cerri

mioingegnere@settim.it
info@cmformazione.com

